



CITTA' DI NIZZA MONFERRATO  
c.a.p. 14049 – Provincia di Asti

## ORDINANZA N. 96 del 13.09.2023

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE NR. 91 DEL 23/08/2023 RELATIVAMENTE AL BLOCCO CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 5.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il Comune di Nizza Monferrato, nella persona del sindaco pro tempore, ha adottato in data 23/08/2023 l'Ordinanza nr. 91 *“Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni.”* con la quale veniva sostituita la precedente ordinanza in materia aggiornandola rispetto alle previsioni della deliberazione della Giunta regionale n. 6 agosto 2021, n. 26-3694, recante *“Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916”*;

**CONSIDERATO** che la stessa Regione Piemonte ha chiesto al Governo centrale l'adozione di un provvedimento per l'esenzione dal divieto di circolazione fino al 2025 dei veicoli diesel appartenenti alla categoria Euro 5 anche in conformità a quanto adottato dalle regioni confinanti appartenenti all'area del bacino padano;

**CONSIDERATO** che con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che impegna le Regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) ad aggiornare i rispettivi piani per la qualità dell'aria valorizzando le numerose misure ambientali alternative al blocco dei mezzi attuate nel biennio 2021-2023 è stato rinviato al 2025 il blocco della circolazione dei veicoli Euro 5;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale risulta inserito nell'area collinare preappenninica del sud Piemonte caratterizzata da una buona qualità dell'aria con probabile rispetto dei limiti di legge per ossidi di azoto e polveri sottili ed elevati livelli di ozono estivo;

**CONSIDERATO** altresì che a tutt'oggi nel nostro territorio le stime del modello matematico disponibile sul sito [https://webgis.arpa.piemonte.it/aria\\_piemonte/index.html?page=stime](https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=stime) indicano una media giornaliera di particolato PM10 in classe 1 (< 25 µg/m<sup>3</sup>);

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza N. 91/2023 alle limitazioni strutturali di cui punto 1.2 e quelle temporanee indicate ai punti 2.1.1 e 2.2.1 e 2.2.2 prevede che dal 15 settembre 2023 fra le limitazioni alla circolazione veicolare siano compresi i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione ugualea **EURO 5**;

**RITENUTO** pertanto di apportare modifiche all'Ordinanza sindacale nr. 91 del 23 agosto 2023 in modo da consentire la circolazione ai veicoli alimentati con motore diesel e categoria EURO 5 anche nel periodo di divieto imposto dalla medesima;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Per quanto sopra premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90,

### ORDINA

- Nel territorio comunale anche nel periodo di divieto di circolazione previsto dall'ordinanza sindacale 91/2023, salvo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti e/o l'applicazione di leggi statali o regionali, sarà consentita la circolazione ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- All'ordinanza sindacale nr. 91 del 23 agosto 2023 pertanto sono apportate le seguenti modifiche:
  - Punto **1.2** le parole “dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5” sono soppresse;
  - Punto **2.1.1** le parole “divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5” sono soppresse;
  - Il Punto **2.2.2** “divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5” è **soppresso;**
  - Ogni altro riferimento alla categoria EURO5 diesel è da considerarsi come non apposto.
- Per quanto non disposto diversamente dal presente atto, resta in vigore quanto disposto dall'Ordinanza sindacale nr. 91 del 23 agosto 2023.

### DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online;
- La trasmissione alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia statali;
- La più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e i social media.

### INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile.

In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'Ufficio di Segreteria Generale ed i singoli Responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Nizza Monferrato.

Il Sindaco  
SIMONE NOSENZO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.*